



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 24 ottobre 2013 n.136

(Ratifica Decreto Delegato 6 agosto 2013 n.109)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 6 agosto 2013 n.109 – “Regolamentazione vendita di prodotti di tabacco mediante distributori automatici” - promulgato:

Visto l'articolo 22, comma 1, della Legge 26 luglio 2010 n.130 e successive modifiche;

Vista la proposta della Commissione del Commercio in data 5 luglio 2013;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta 23 luglio 2013;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 ottobre 2013;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.28 del 23 ottobre 2013;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 6 agosto 2013 n.109 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso

REGOLAMENTAZIONE VENDITA DI PRODOTTI DI TABACCO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Art. 1

(Requisiti per la vendita dei prodotti del tabacco tramite distributore automatico)

1. Il commercio dei prodotti di tabacco tramite distributore automatico è consentito esclusivamente ai titolari di licenza commerciale di generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi. Ai titolari di licenza di preparazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande autorizzati alla rivendita dei tabacchi, è consentita la rivendita di quest'ultimi anche tramite distributore automatico da collocarsi esclusivamente all'interno del proprio esercizio commerciale.

2. Tutti i distributori automatici di prodotti di tabacco devono essere dotati di sistema di lettura automatica dei dati anagrafici degli utenti al fine di impedire l'erogazione dei prodotti ai minori degli anni 18, così come indicato dall'articolo 4, comma 2, della Legge 20 marzo 2008 n. 52. A tal fine tutti i distributori automatici di prodotti di tabacco devono essere dotati anche di sistema di lettura automatica limitatamente all'indicazione anagrafica degli utenti contenuta nel documento “Carta Azzurra”. I distributori non possono recare alcuna pubblicità o promozione dei prodotti del tabacco, salvo quella strettamente necessaria per indicare i prodotti posti in vendita. Su ogni distributore deve essere affisso il divieto di vendita ai minori degli anni 18.

Art. 2

(Autorizzazione all'installazione del distributore automatico)

1. Ai sensi dell'articolo 41 della Legge 26 luglio 2010 n. 130 e successive modifiche, la collocazione del distributore automatico di prodotti del tabacco nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale di riferimento è consentita previa autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica. Per ogni singolo operatore economico può essere autorizzato un solo distributore automatico.
2. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, il distributore automatico di prodotti del tabacco, sia esso collocato su suolo privato sia su suolo pubblico, non deve costituire in alcun modo ingombro alla viabilità, deve essere situato in stretta aderenza al muro del negozio e deve rientrare nelle seguenti dimensioni massime:
200 centimetri di altezza - 90 centimetri di larghezza - 70 centimetri di profondità.
3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata all'Ufficio Urbanistica, presentando la documentazione prevista per esposizione pubblicitaria, come da allegato "A". Tale disposizione non si applica per le autorizzazioni già rilasciate dall'Ufficio Urbanistica.
4. Sono fatte salve le autorizzazioni richieste dalla normativa di settore per l'occupazione di suolo pubblico e il pagamento della corrispettiva tassa. I distributori sono esentati dal pagamento della tassa di pubblicità straordinaria.
5. Nel Centro Storico della Capitale e nei centri storici, così come individuati dall'articolo 1 dell'Allegato "B" della Legge 26 luglio 2010 n. 130 e successive modifiche, in attesa dell'adozione dei rispettivi Piani di Valorizzazione, l'autorizzazione all'installazione del distributore automatico di prodotti del tabacco nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale deve essere preceduta da parere favorevole della Commissione Politiche Territoriali.

Art. 3

(Autorizzazione alla modalità di vendita di prodotti del tabacco anche tramite distributore automatico)

1. L'operatore economico che intende vendere i prodotti del tabacco anche tramite distributore automatico deve darne comunicazione all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, verificata la presenza dei requisiti e di tutte le autorizzazioni richieste, autorizza la modalità di vendita di prodotti del tabacco tramite distributore automatico sia esso collocato all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale, con specifica annotazione in licenza.

Art. 4

(Controlli)

1. Il controllo della presenza del sistema di lettura automatica limitatamente ai dati anagrafici e del suo regolare funzionamento nonché il rispetto degli altri requisiti oggettivi di cui all'articolo 1, comma 2, è affidato all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che si avvale del Corpo di Polizia Civile.
2. Qualora si riscontri l'assenza o il non regolare funzionamento del sistema di lettura automatica dei dati anagrafici, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio procede alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, fatto salvo, nel caso di non regolare funzionamento, il distributore automatico sia stato reso tempestivamente non operativo.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e della dovuta informazione circa il divieto di vendita ai minori degli anni 18 di cui all'articolo 1, comma 2, è applicata la sanzione prevista dall'articolo 3 del Decreto Delegato 28 novembre 2008 n. 145.

Art. 5
(Disposizioni transitorie)

1. Gli operatori economici titolari di licenza commerciale al dettaglio di generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi nonché gli operatori economici titolari di licenza di preparazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande autorizzati alla rivendita di tabacchi che all'entrata in vigore del presente Decreto Delegato si sono già dotati di un distributore automatico di prodotti del tabacco, entro il 30 ottobre 2013 devono comunicare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio tale modalità di vendita.
2. Gli operatori economici titolari di licenza commerciale al dettaglio di generi di privativa comprensiva dell'autorizzazione alla vendita dei tabacchi di cui al comma 1, se il distributore automatico è collocato nelle immediate vicinanze del proprio esercizio commerciale, devono ottenere l'autorizzazione all'installazione di cui all'articolo 2 entro il 30 ottobre 2013.
3. Tutti i distributori automatici di prodotti del tabacco che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto delegato già operano in territorio devono essere dotati anche del sistema di lettura automatica limitatamente all'indicazione anagrafica degli utenti contenuta nel documento "Carta Azzurra" entro 180 giorni dalla sua legale pubblicazione, pena la revoca dell'autorizzazione medesima.
4. Le modalità di adeguamento di tali distributori al sistema di riconoscimento dei dati anagrafici contenuti nel documento "Carta Azzurra" sono emanate con circolare del Provveditorato di Stato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 ottobre 2013/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

CHECKLIST

PRESENTAZIONE AUTORIZZAZIONE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 109 della Legge 87 del 19 luglio 1995

Formalità per ottenere l'autorizzazione

Le domande, da presentare presso l'Ufficio Urbanistica*, dovranno contenere i seguenti documenti:

- Scheda IPRA
- Scheda Sinottica per l'istruzione della Pratica Esposizione Pubblicitaria
- Numero 3 (tre) copie di progetto. Gli Elaborati Grafici dovranno essere redatti coi parametri descritti all'art. 116 della Legge 87/1995
- Relazione Tecnica Descrittiva dell'esposizione pubblicitaria
- Richiesta di autorizzazione (Domanda) sottoscritta dal Titolare di Licenza dove si evidenzi l'impegno dello stesso ad osservare le norme tecniche e le vigenti leggi in materia
- Numero 4 (quattro) Fotografie formato 10x15 o 13x18
- Copia della Licenza di Esercizio
- Estratto di Mappa, Planimetria Catastale 1:1000
- Stralcio P.R.G. con evidenziata la zona in oggetto
- Stralcio Allibramento Catastale del locale in oggetto
- OBBLIGATORIO** per gli ISTITUTI DI CREDITO: Certificato dei Soggetti Autorizzati (art. 11 Legge 165/2005) rilasciato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino a dimostrazione della regolarità dell'indirizzo della SUCCURSALE nella Repubblica di San Marino in oggetto di richiesta di Autorizzazione
- Stralcio Piano Particolareggiato e stralcio degli articoli delle "Norme Tecniche di Attuazione" che disciplinano le regole per l'esposizione pubblicitaria. Lo stralcio (P.P. e Articoli) sono necessari per i Centri Storici (Serravalle, Faetano, Montegiardino), come delimitati dal vigente P.R.G. Per il Centro Storico di San Marino e Borgo Maggiore è sufficiente lo Stralcio della Tavola grafica.
- Documentazione comprovante il titolo di concessione in uso del Suolo Pubblico, rilasciato dal Congresso di Stato

* art. 3 Decreto Delegato n. 3 del 16 gennaio 2013.